



Europe Direct Emilia - Agrea

Bologna, 4 dicembre 2013

La Pac 2014-2020.

I contenuti della riforma approvata il 20 novembre 2013

Angelo Frascarelli è docente di Economia e Politica Agraria nella Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia.

Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale.

Membro del Gruppo 2013

Membro del Comitato di redazione di Agriregionieuropa.

www.agr.unipg.it





Cosa premia la regionalizzazione...





Quali scelte per la regionalizzazione?

- ❖ **Regionalizzazione regionale?** NO.
- ❖ Le grandi differenze tra le Regioni devono essere superate:
 - 57 euro/ha per la Valle d'Aosta;
 - 558 euro/ha per la Lombardia.
- ❖ **Regionalizzazione nazionale?** NO.
- ❖ Gli spostamenti di risorse tra Regioni sarebbero troppo elevate:
 - - 212 milioni di euro per la Lombardia;
 - + 197 milioni di euro per la Sardegna.
- ❖ **Quale soluzione?**
 - Un equilibrio tra regionalizzazione regionale e nazionale, utilizzando una combinazione di criteri di ripartizione dei massimali: SAU, valore aggiunto, occupazione.



Calcolo di pagamento di base

- ❖ Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro):
 1. **Convergenza totale al 2015:** valore uniforme dei titoli dal 2015.
 2. **Convergenza totale al 2019:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019.
 3. **Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.



Convergenza totale al 2015

- ❖ Il pagamento di base per ettaro si calcola dividendo il massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili.
- ❖ Il calcolo del valore unitario pagamento di base (PB) ovvero il valore dei titoli si effettua nel modo seguente:
 - massimale nazionale PB / numero di titoli;
 - ipotesi massimale pagamento di base: 1.700 milioni euro (circa 43% del massimale nazionale complessivo);
 - superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;
 - importo stimato: 141 euro/ha, nel 2015 (in base ad una regionalizzazione nazionale).
- ❖ Il pagamento di base inizia nel 2015.
- ❖ Il valore dei titoli è costante negli anni, seppure può subire qualche piccola variazione in funzione del massimale nazionale (che passa da 3.953 milioni di euro nel 2015 a 3.704 milioni di euro nel 2019).



Gli effetti per le imprese

1. Forte redistribuzione del sostegno tra le imprese e i territori

- Un problema prettamente italiano: 18 paesi su 27 hanno già un sistema di pagamenti diretti regionalizzati

2. Impatti rilevanti sulle imprese

- ❖ penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 - tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, grano duro, barbabietola da zucchero, foraggi essiccati e mais.
- ❖ favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 - vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere, leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori.
- ❖ penalizzate le aziende di pianura, favorite quelle di montagna.

Per evitare gravi perturbazioni nel passaggio dai titoli storici ai titoli uniformi, è previsto un **periodo di convergenza**.



I modello di disaccoppiamento nell'Ue

Paese	Modello di disaccoppiamento	
Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito (Scozia e Galles)	storico	
Danimarca	regionale	ibrido dinamico, con una sola regione
Finlandia	regionale	ibrido dinamico, con tre regioni in funzione delle rese.
Germania	regionale	ibrido dinamico. Regioni: <i>Bundesländer</i>
Lussemburgo	regionale	ibrido statico, con una sola regione.
Svezia	regionale	ibrido statico, con 5 regioni.
Regno Unito (Inghilterra)	regionale	ibrido dinamico, con tre regioni: - pianura; - aree fortemente svantaggiate; - brughiera.
Regno Unito (Irlanda del Nord)	regionale	ibrido statico
Malta, Slovenia	regionale	
Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Cipro, Romania, Bulgaria	regionale	regime di pagamento unico per superficie

In Italia: modello ibrido dinamico, come in Germania dal 2005.



Convergenza totale al 2019

- ❖ Nel 2019 tutti gli agricoltori avranno lo stesso valore dei titoli.
- ❖ L'aumento del valore dei titoli sotto la media è finanziato da quelli che stanno sopra la media.
- ❖ Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione del valore dei titoli che stanno sopra la media.
- ❖ La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al loro valore unitario finale al 2019 avviene secondo una gradualità a partire dal 2015.
- ❖ Lo Stato membro fissa:
 - il **valore unitario iniziale** dei titoli di ogni agricoltore al **2015**;
 - il **valore unitario finale** uniforme al **2019**: al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore;
 - gli **step annuali** di convergenza.
- ❖ Il pagamento ecologico (*greening*) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli.



Il calcolo del valore unitario iniziale

- ❖ Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato in due modi:
 - a partire dai pagamenti percepiti dall'agricoltore per il **2014**;
 - a partire dal valore dei titoli detenuti dall'agricoltore al **15.05.2014**, compresi i titoli speciali;
- ❖ Una precisazione, nel caso in cui si utilizzi la prima modalità: nei pagamenti ricevuti rientrano i pagamenti supplementari dell'art. 68 (ad eccezione dei premi per le assicurazioni), purché i settori pertinenti non ricevano il nuovo sostegno accoppiato della Pac 2014-2020.
 - se in un settore il nuovo pagamento facoltativo 2014-2020 è inferiore a quello del 2014, gli SM possono tenerne conto nel calcolo dei pagamenti ricevuti.
- ❖ Una precisazione, nel caso in cui si utilizzi la seconda modalità: un agricoltore è considerato detentore dei titoli all'aiuto al 15.5.2014, se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente entro tale data; in altre parole i titoli presi in affitto non sono validi ai fini del calcolo.

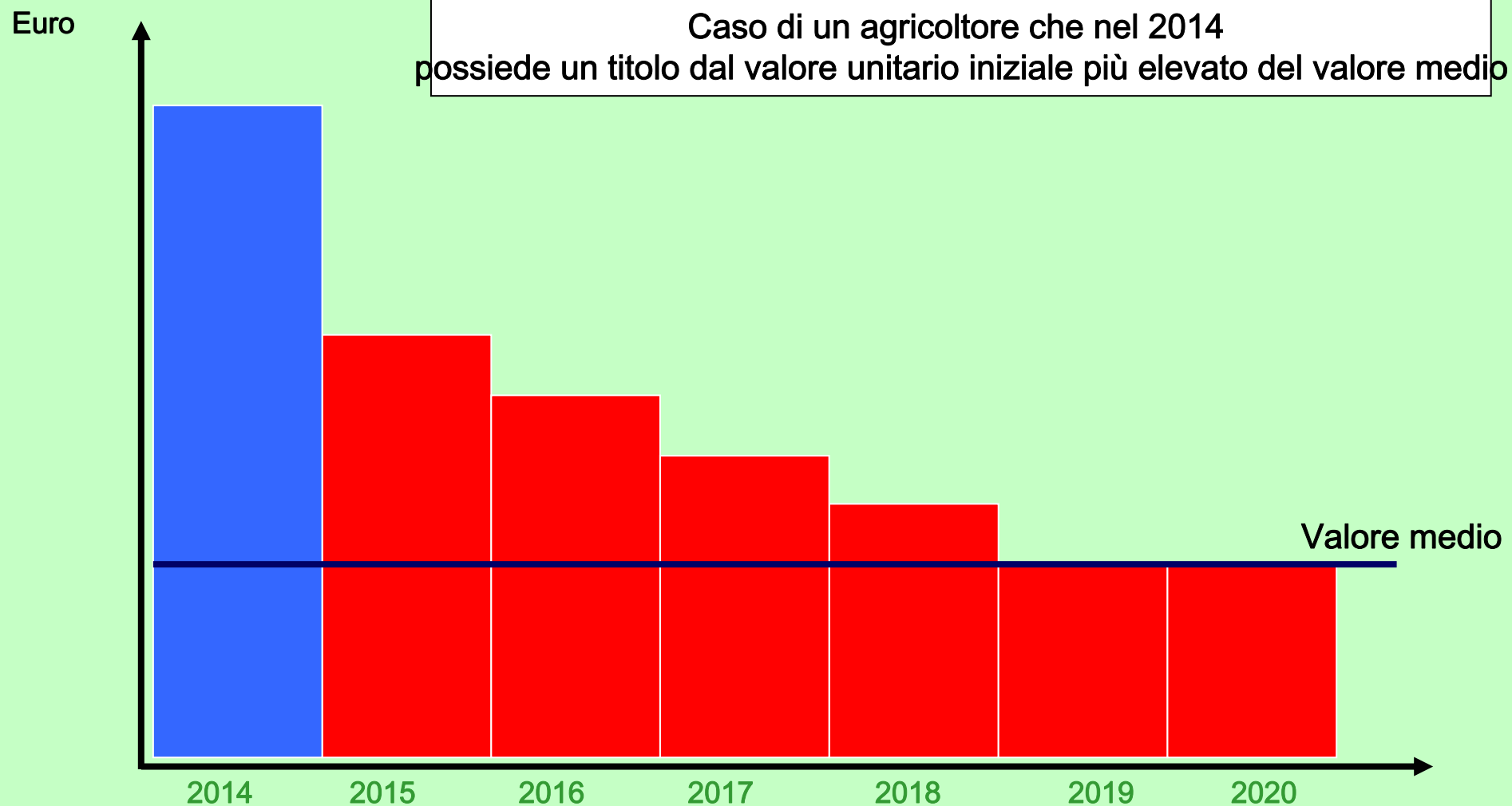


Convergenza totale al 2019: un esempio (caso di un agricoltore con titoli elevati)

- ❖ Il calcolo del valore unitario iniziale dei titoli si effettua nel modo seguente:
= [(massimale pagamento base 2015/pagamenti totali o titoli al 2014)*100] * (pagamenti ricevuti dall'agricoltore o titoli detenuti nel 2014/numero titoli dell'agricoltore nel 2015).
- ❖ Esempio:
 - massimale pagamento base naz. 2015: 1.700 milioni di euro
 - superficie ammissibili: 12 milioni di ettari
 - valore unitario uniforme: 141 €/ha
 - pagamenti totali o titoli naz. al 2014: 4.128 milioni di euro
 - pagamenti ricevuti o titoli detenuti dall'agricoltore (2014): 54.000 euro (60 titoli * 900 €).
 - numero titoli dell'agricoltore nel 2015: 60 titoli
 - $(1.700 / 4.128) * (54.000 / 60) = 370$ euro/titolo di base (valore unitario iniziale)
 - applicazione primo step di convergenza: $370 - (370 - 141) / 5 = 324$
 - $324 * 60 = 19.440$ euro (pagamento di base al 2015)
- ❖ L'esempio riporta il calcolo del pagamento di base, a cui aggiungere tutti gli altri pagamenti, in particolare il pagamento ecologico (93 nel 2015 e 100 nel 2019 euro/ettaro). In totale il pagamenti diretti saranno quindi:
 - 2015: 25.369 euro (423 euro/ettaro).
 - 2019: 13.519 euro (225 euro/ettaro).



I titoli nel periodo transitorio (convergenza totale al 2019)





Convergenza totale al 2019: un esempio (caso di un agricoltore senza titoli)

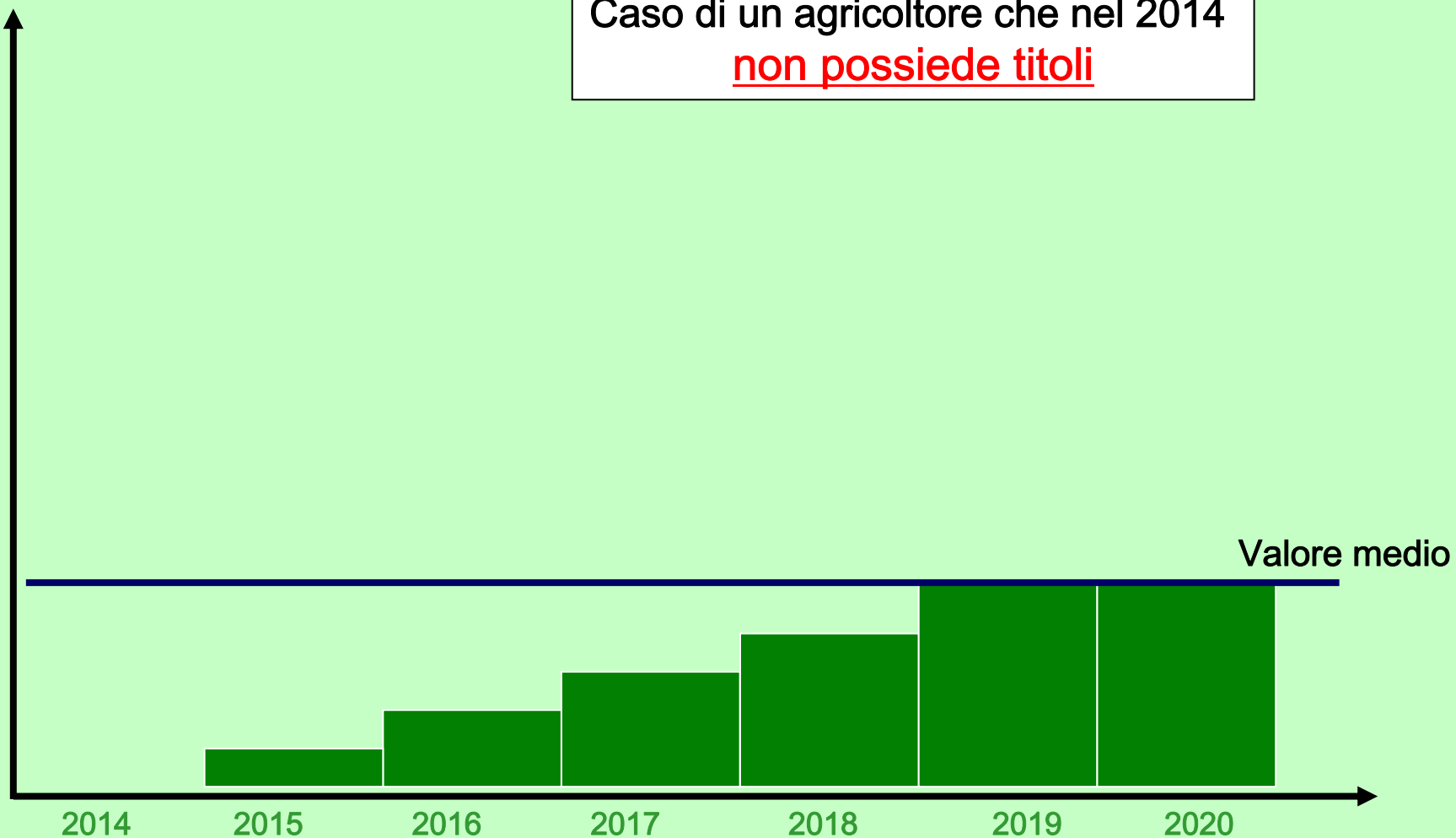
- ❖ Il calcolo del valore unitario iniziale dei titoli si effettua nel modo seguente:
= [(massimale pagamento base 2015/pagamenti totali o titoli al 2014)*100] * (pagamenti ricevuti dall'agricoltore o titoli detenuti nel 2014/numero titoli dell'agricoltore nel 2015).
- ❖ Esempio:
 - massimale pagamento base naz. 2015: 1.700 milioni di euro
 - superficie ammissibili: 12 milioni di ettari
 - valore unitario uniforme: 141 €/ha
 - pagamenti totali o titoli naz. al 2014: 4.128 milioni di euro
 - pagamenti ricevuti o titoli detenuti dall'agricoltore (2014): 0 euro.
 - numero titoli dell'agricoltore nel 2015: 60 titoli
 - $(1.700 / 4.128) * (0 / 60) = 0$ euro/titolo di base (valore unitario iniziale)
 - applicazione primo step di convergenza: $(370 - 141) / 5 = 46$
 - $46 * 60 = 2.760$ euro (pagamento di base al 2015)
- ❖ L'esempio riporta il calcolo del pagamento di base, a cui aggiungere tutti gli altri pagamenti, in particolare il pagamento ecologico (93 nel 2015 e 100 nel 2019 euro/ettaro). In totale il pagamenti diretti saranno quindi:
 - 2015: 8.315 euro (138 euro/ettaro).
 - 2019: 13.519 euro (225 euro/ettaro).



I titoli nel periodo transitorio (convergenza totale al 2019)

Euro

Caso di un agricoltore che nel 2014
non possiede titoli





Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” (1)

- ❖ Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019.
 - Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma non oltre il 100%.
- ❖ Gli Stati membri dovranno garantire che all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del **60 %** del valore medio nazionale/regionale al 2019.
- ❖ Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il **30 %** rispetto al suo valore unitario iniziale.
- ❖ Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).

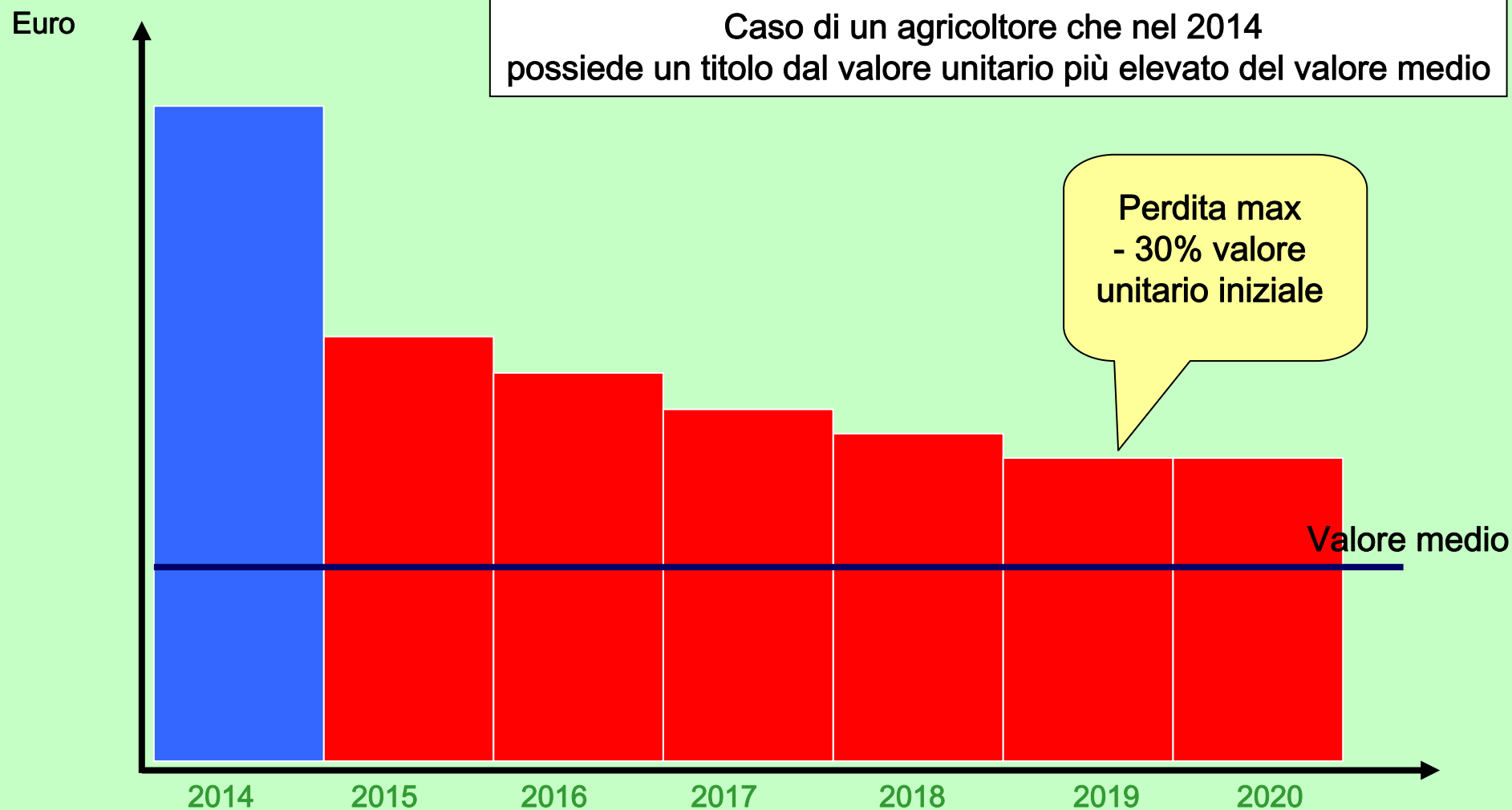


Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” (2)

- ❖ La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al valore unitario finale al 2019 avverrà secondo criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri.
- ❖ Il pagamento ecologico (*greening*) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli.

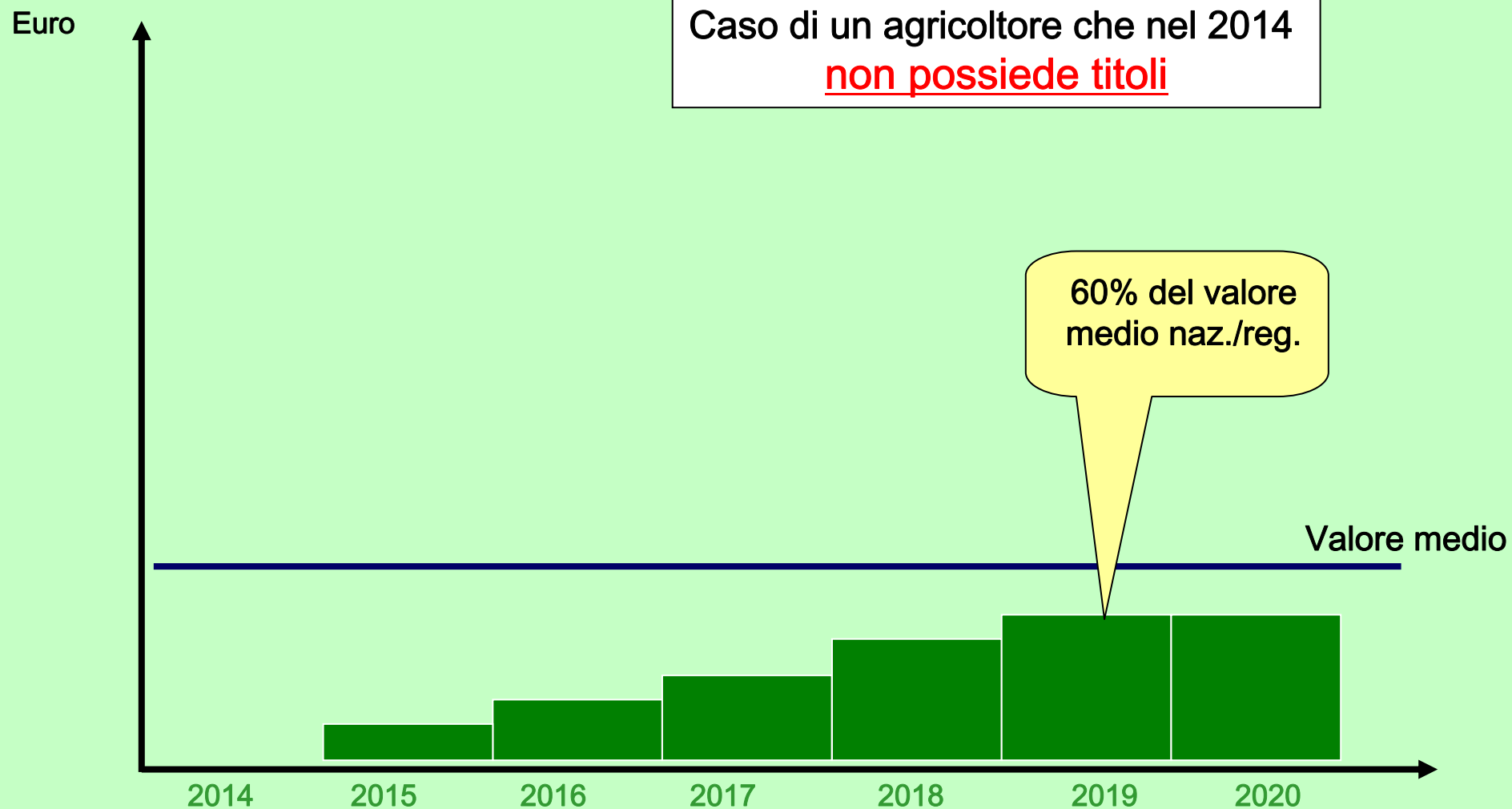


I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)





I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)



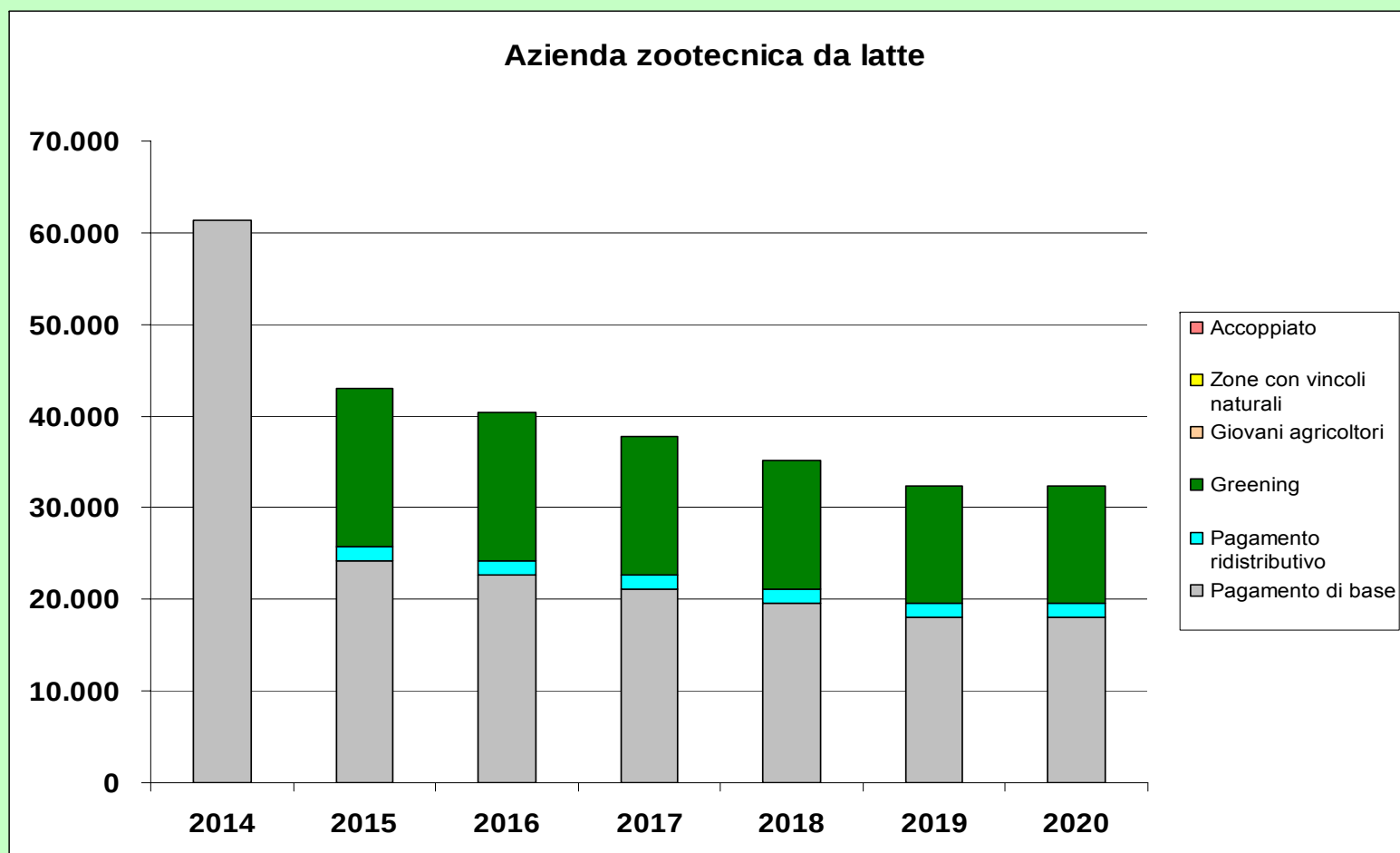


Un esempio: allevatore vacche da latte

SAU: 45 ettari

Valore pagamenti 2014: 61.300 euro

Valore pagamenti 2019: 32.400 euro



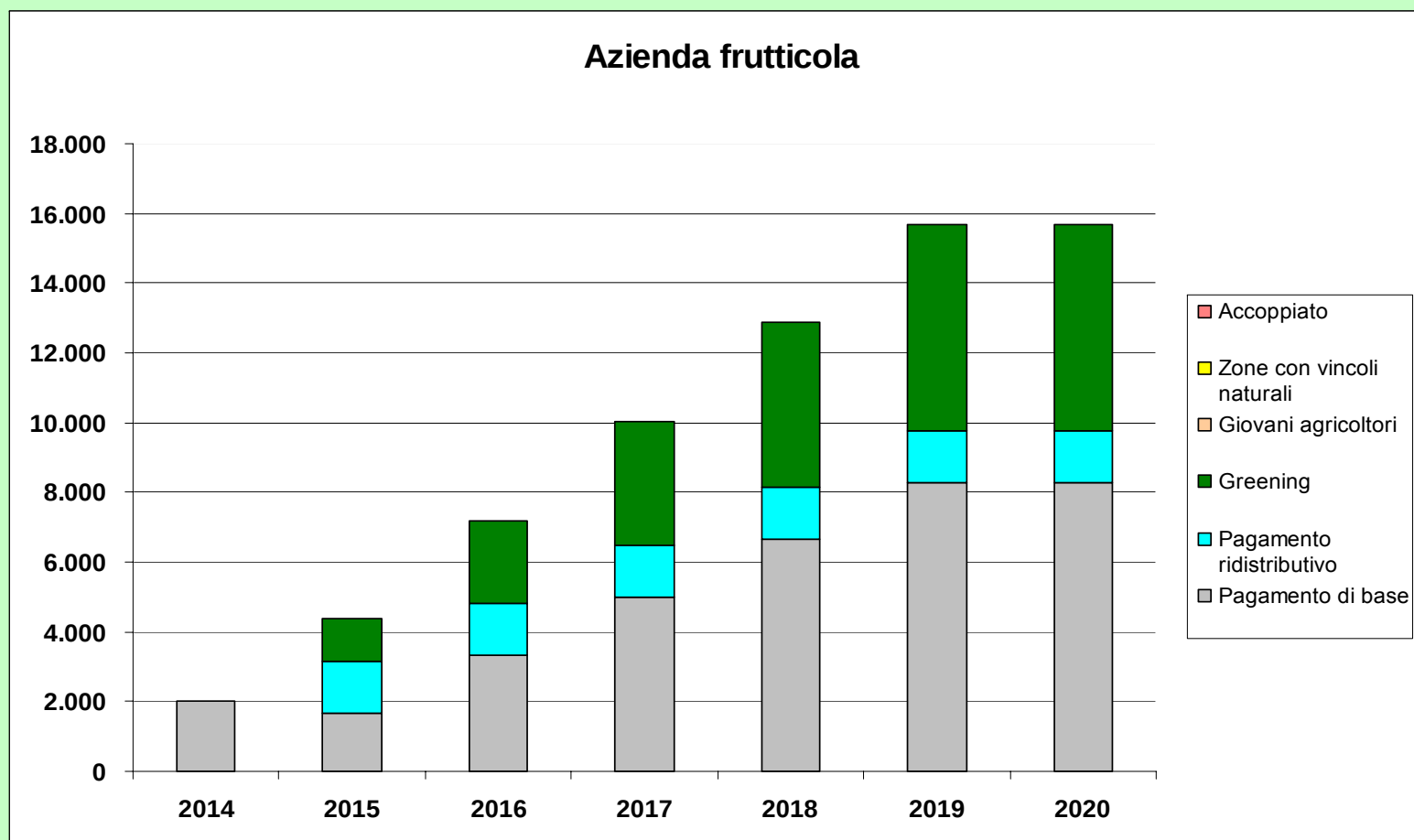


Un esempio: frutticoltore

SAU: 45 ettari

Valore pagamenti 2013: 2.000 euro

Valore pagamenti 2019: 15.700 euro



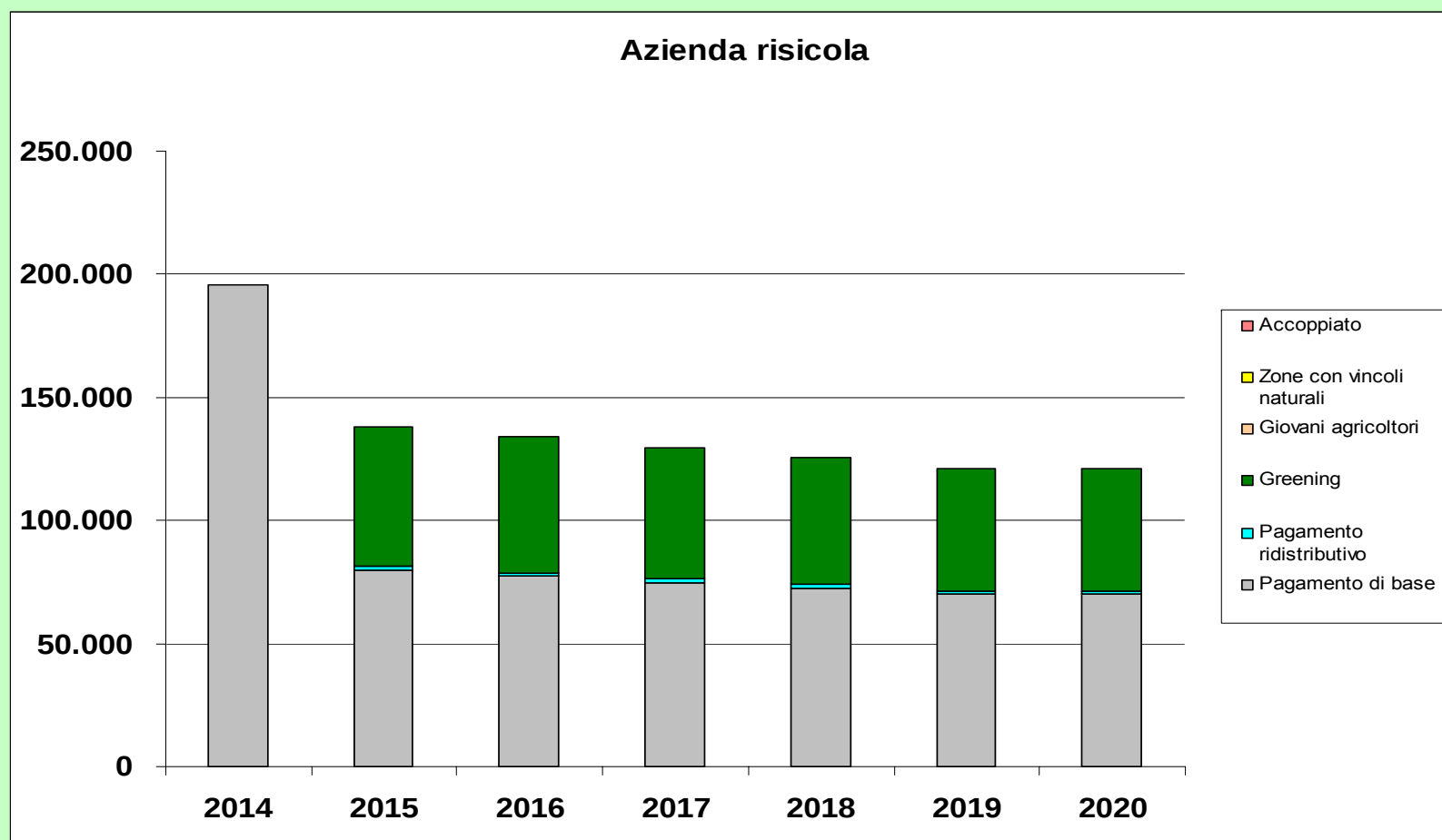


Un esempio: imprenditore risicolo

SAU: 260 ettari

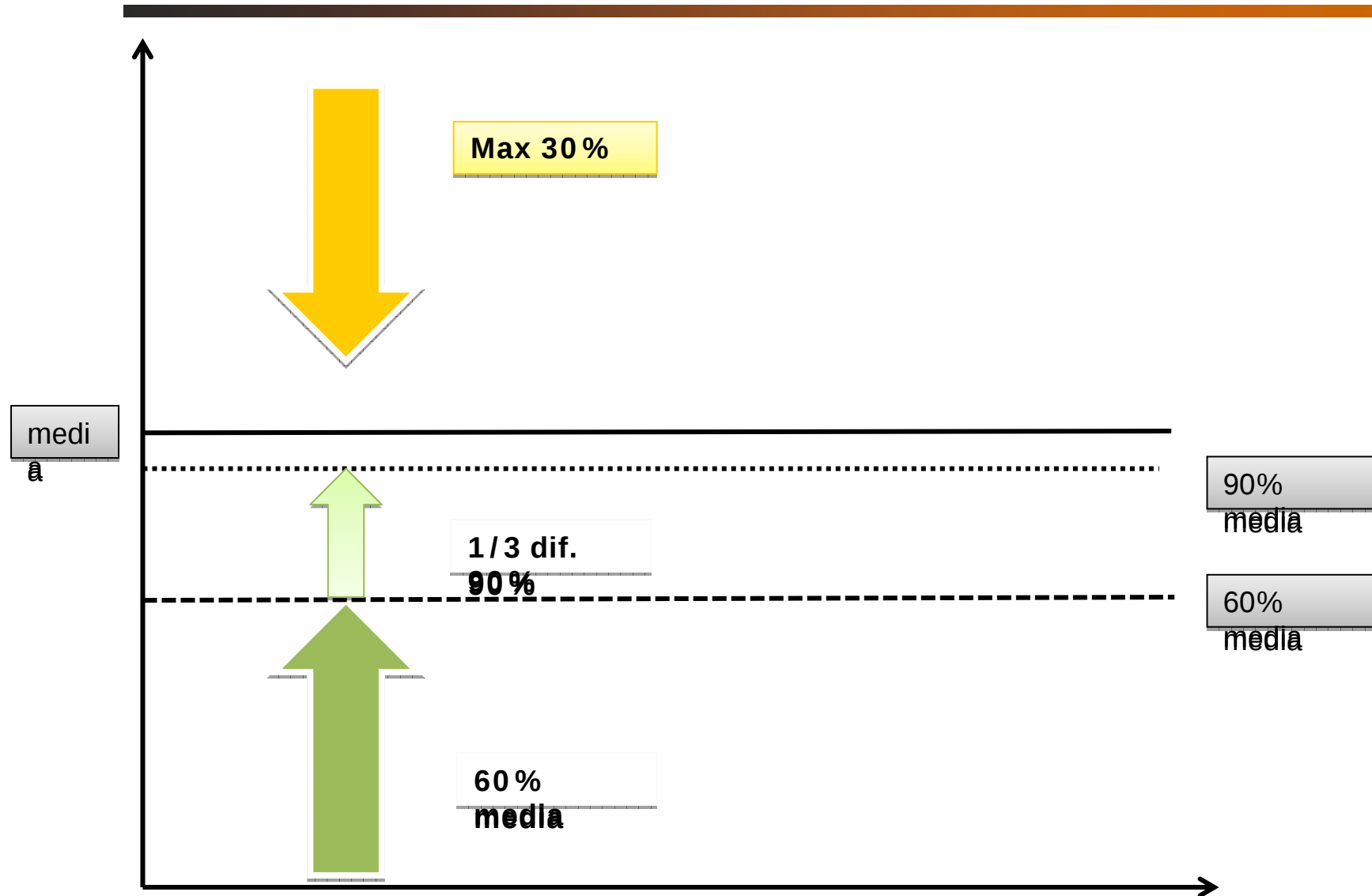
Valore pagamenti 2014: 195.000 euro

Valore pagamenti 2019: 121.300 euro





La convergenza





Un esempio

Questa tabella evidenzia come cambieranno gli importi unitari a ettaro per 4 beneficiari, applicando la limitazione della convergenza a 1/3 della differenza con il 90% della media di ciascuna singola categoria, con un minimo di convergenza al 60% della media.

Categoria		90% media	60% media	Importo unitario beneficiario 2015	1/3 della differenza dal 90% della media	Variazione annuale	2015	2016	2017	2018	2019
N.	Media (€/ha)										
1	200	180	120	160	6,7	1,3	161,3	162,7	164,0	165,3	166,7
2	500	450	300	600	-50,0	-10,0	590,0	580,0	570,0	560,0	550,0
3	700	630	420	625	1,7	0,3	625,3	625,7	626,0	626,3	626,7
4	100	90	60	50	13,3	2,7	52,7	55,3	58,0	60,00	60,00

Limite 60%



I tre anni che contano e il tema degli affitti

ANNI	DESCRIZIONE
2013	Gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei <i>nuovi titoli</i>, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.
2014	Il trascinamento dei titoli storici tiene conto dei <i>pagamenti ricevuti</i> o del <i>valore dei titoli detenuti</i> dall'agricoltore per il 2014. Nel 2014, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei titoli.
2015	I <i>nuovi titoli</i> saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015. Nel 2015, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei terreni.



Quali scelte per la convergenza?

- ❖ Occorre trovare un equilibrio tra due esigenze:
 - non penalizzare eccessivamente gli agricoltori storici;
 - giungere ad pagamento uniforme nel medio periodo.

- ❖ Una scelta equilibrata è il **modello irlandese** con una buona combinazione tra le componenti dei pagamenti diretti:
 - pagamento di base al 43%;
 - pagamento ridistributivo al 10-12%;
 - pagamento accoppiato al 15%.

- ❖ Un pagamento ecologico (*greening*) a livello individuale è un “non senso” dal punto di vista economico; potrebbe avere un senso in una prospettiva transitoria.



Gli effetti settoriali e territoriali



Gli effetti della rimodulazione dei pagamenti diretti

1. Forte redistribuzione del sostegno tra le imprese e i territori

- penalizzate le Regioni: Lombardia, Calabria, Veneto, Puglia
- avvantaggiate le Regioni: Sardegna, Trentino, Abruzzo
- penalizzate le aziende di pianura, favorite quelle di montagna.

2. Impatti rilevanti sulle imprese storiche di alcuni settori

- ❖ penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 - tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, grano duro, barbabietola da zucchero, foraggi essiccati e mais.
- ❖ favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 - vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere, leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori.



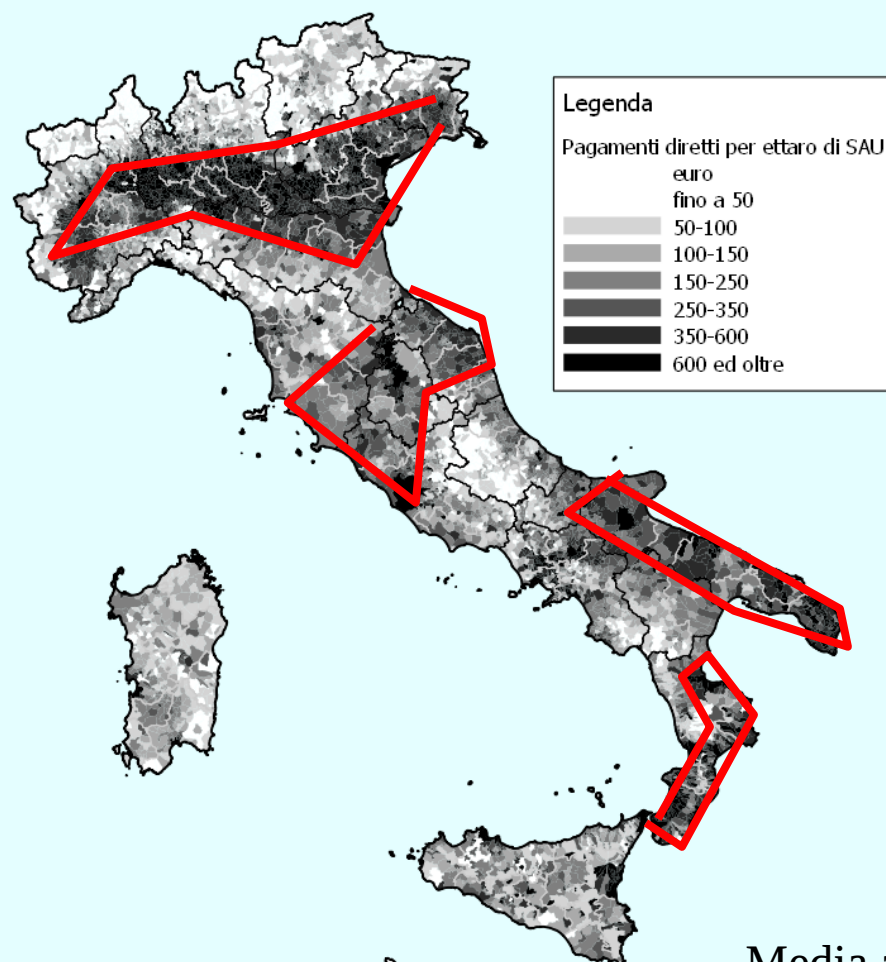
Gli effetti settoriali della riforma dei pagamenti diretti

- ❖ Il pagamento era già disaccoppiato anche prima della riforma, quindi gli effetti settoriali saranno minimi.
- ❖ Importanti saranno le decisioni sul sostegno accoppiato: circa 550 milioni di euro/anno per l'Italia). Per conoscere i pagamenti diretti per l'Italia dobbiamo attendere il 1° agosto 2014.
- ❖ Il fattore che maggiormente influenza i settori è il MERCATO.

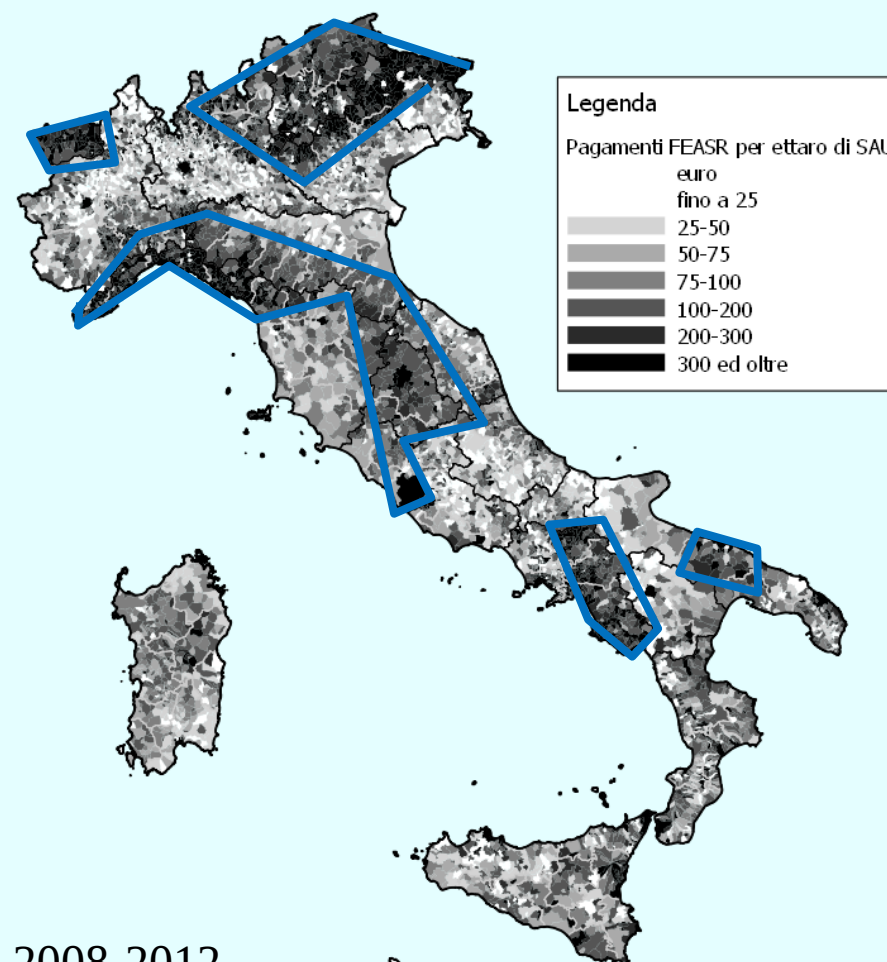


Spesa Pac per ha SAU censimento

Pagamenti diretti per ha/Sau



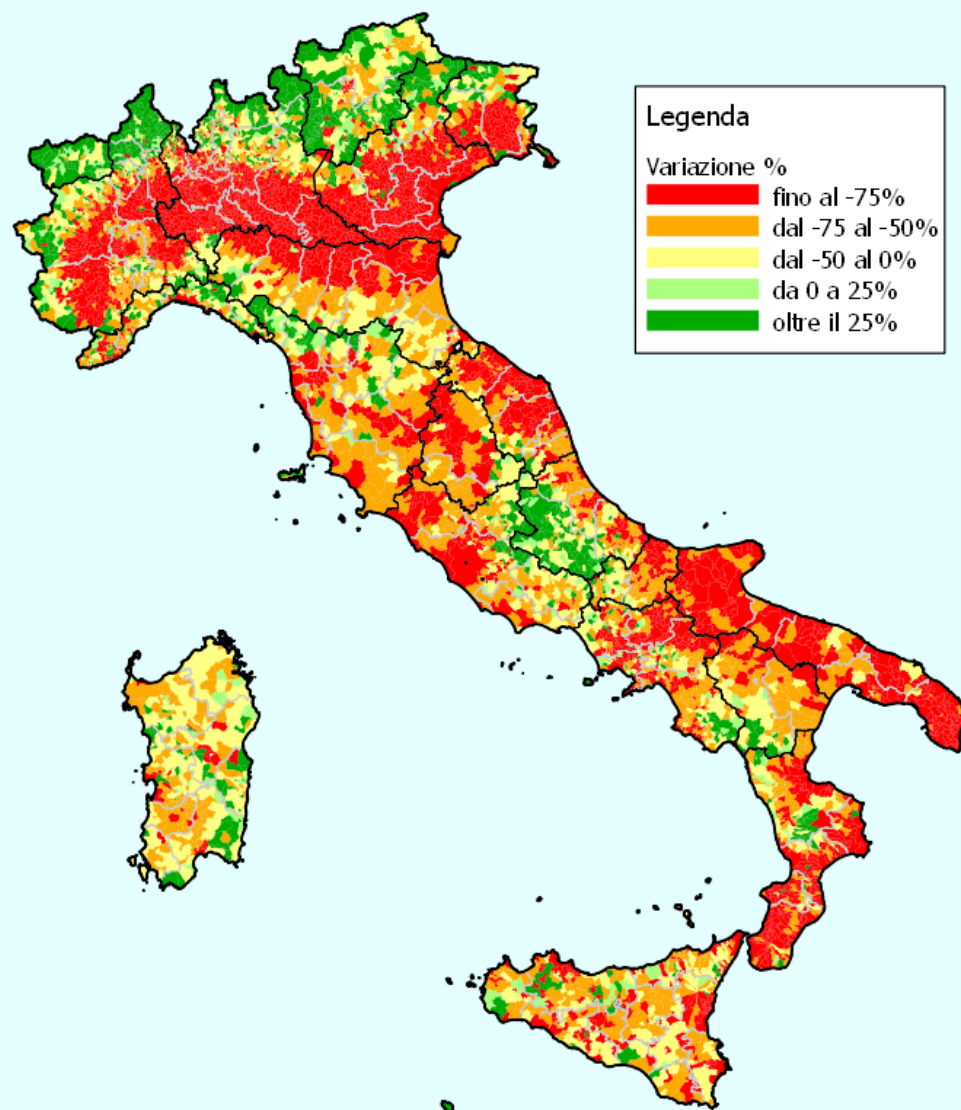
Pagamenti PSR per ha/Sau



Media annua 2008-2012



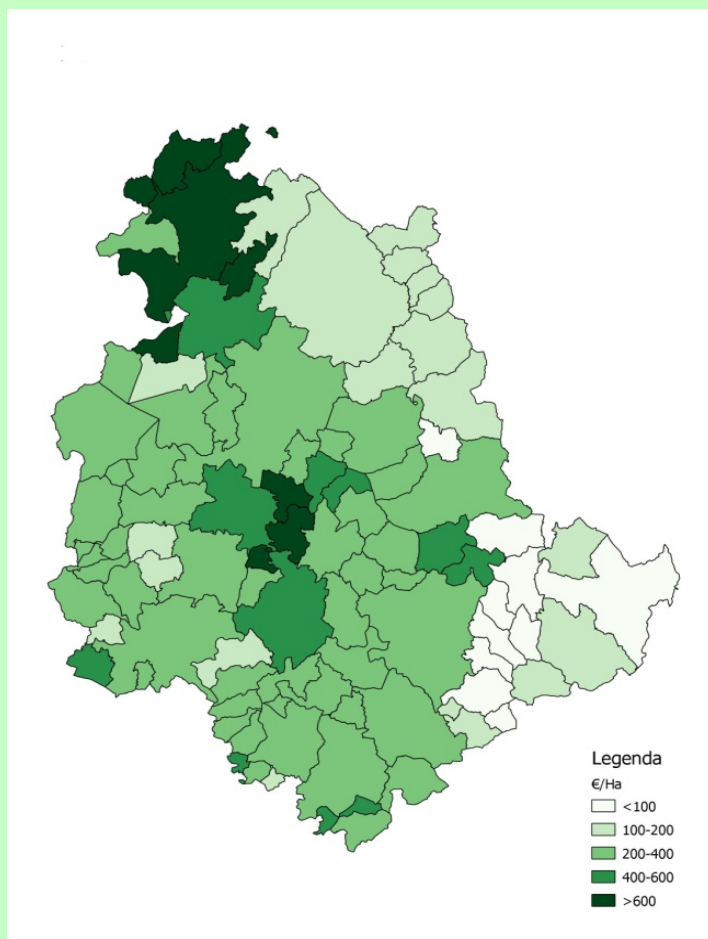
Chi guadagna e chi perde con uniformazione?



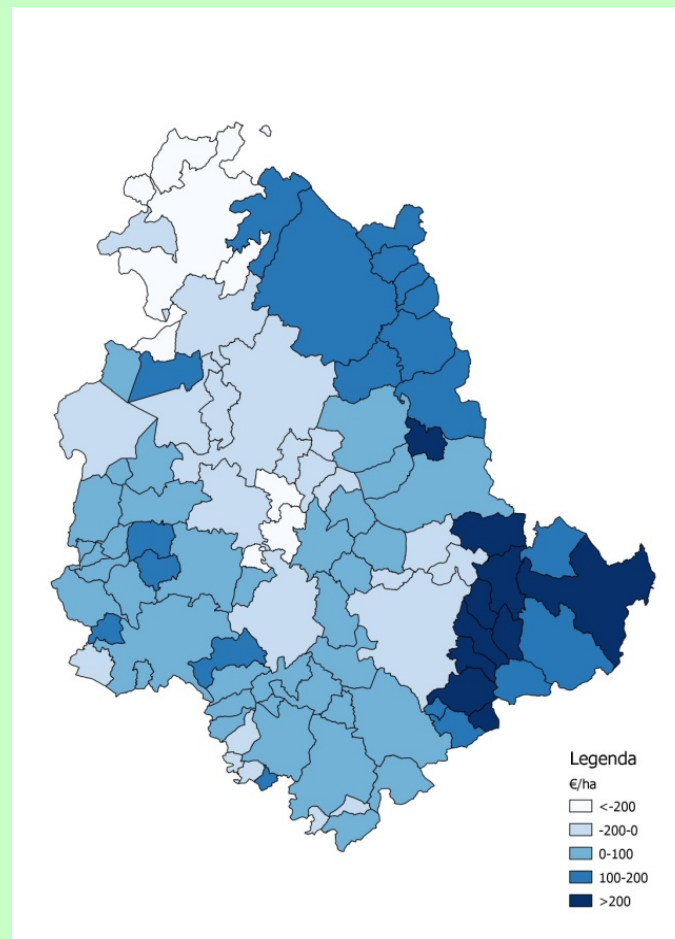
Importante più che
nel passato: integrare
1° e 2° pilastro



Gli effetti territoriali intra-regionali: l'esempio dell'Umbria



Distribuzione Pagamenti Diretti/Sau
2013



Variazione Pagamenti Diretti/Sau
2013-2019



Riserva nazionale

- ❖ Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del regime di pagamento di base.
 - La riserva può essere costituita a livello regionale, se si applica il pagamento di base a livello regionale.
- ❖ La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a:
 - giovani agricoltori;
 - nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l'attività agricola.
- ❖ Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per:
 - assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico;
 - assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici.
- ❖ Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale o regionale.
- ❖ La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per due anni consecutivi, perché:
 - agricoltore non attivi;
 - sotto la soglia minima
 - non utilizzati.



Attivazione dei titoli

- ❖ L'agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”.
- ❖ Per ettaro ammissibile si intende:
 - Qualunque superficie agricola investita a:
 - *seminativi;*
 - *colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.)*
 - *prati e pascoli permanenti;*
- ❖ Dichiarazione degli ettari ammissibili:
 - annualmente attraverso la Domanda Unica.



Il pagamento redistributivo per i primi ettari (1)

- ❖ Non era previsto nelle proposte iniziali della Commissione. Nel corso del negoziato è stato proposto un ***pagamento per i primi ettari***, facoltativo, definito “***redistributivo***”, per gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base.
- ❖ Gli Stati membri possono destinare a questo pagamento fino al 30% del massimale nazionale o regionale.
- ❖ Il pagamento redistributivo riguarda un numero di ettari fino a 30 o superiore se la dimensione media nazionale è superiore (l'Italia, 30 ettari, visto che la dimensione media è 8 ettari).
- ❖ L'ammontare del pagamento supplementare è pari a:
 - non più del 65% del pagamento medio nazionale o regionale;
 - un importo calcolato dividendo una percentuale del massimale nazionale (max 30%) per il numero di ettari che hanno diritto a tale pagamento.



Il pagamento redistributivo per i primi ettari (2)

- ❖ L'effetto redistributivo sarà considerevole, se l'Italia decidesse di applicare questo pagamento. Gli effetti dipendono dalle scelte nazionali, ovvero:
 - dalla soglia dei primi ettari (max 30 ettari);
 - dall'entità del pagamento (max 65% del pagamento medio).
- ❖ In Italia, secondo i dati del Censimento 2010, su un totale di 12,8 milioni di ettari di SAU, gli ettari interessati sono:

Soglia primi ettari	SAU (mln ha)	% SAU totale	Ipotesi importo (euro/ha)	Plafond (mln euro)	% plafond
30 ettari	8,7	68	50	430	12
20 ettari	7,6	59	50	382	10
10 ettari	5,8	45	50	290	8



Pagamento ecologico (*greening*)

- ❖ Il regolamento parla di “**pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente**”.
- ❖ Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l’Ue:

A. le pratiche agricole benefiche

- 1. *Diversificazione colturale***
- 2. *Mantenimento prati permanenti***
- 3. *Aree a valenza ambientale***

B. le pratiche equivalenti

- ❖ Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.



Ammorbidente del *greening* nel negoziato

- ❖ I requisiti del greening sono stati notevolmente “annacquati” durante il negoziato per cui, oggi, si configura più come una “super-condizionalità”, che è un vero pagamento per comportamenti virtuosi.
- ❖ Rispetto alle proposte iniziali che vedevano un greening fortemente “costruito” sull’agricoltura continentale, l’accordo finale rimedia ad alcune distorsioni, in particolare sulle colture permanenti (oliveti, vigneti, frutteti, agrumeti) che sono state escluse dai vincoli delle aree a valenza ecologica.



Diversificazione (1)

- ❖ Interessa solo le superfici a seminativo.
- ❖ Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
 - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
 - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
fino a 10 ettari	esenzione	-
da 10 a 30 ettari	min. 2	nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari	min. 3	la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.



Diversificazione (2)

- ❖ Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende in cui:
 - le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso);
 - i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - i seminativi interamente coltivati nell'anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell'anno precedente;



Diversificazione (3)

- ❖ Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi;
 - in altre parole, un'azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il *greening*;
 - se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi.
- ❖ Per “coltura” si intende:
 - una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture;
 - *es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);*
 - *es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.*
 - una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
 - maggese;
 - erba e piante da foraggio.
- ❖ La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

**Pianura padana
Problemi con il greening**



**Pianura padana
Problemi con il greening**



**Marche: agricoltura
compatibile con il greening**



**Tavoliere delle Puglie
Problemi con il greening**



2008.05.31

Pianura del Tevere
Problemi con il greening



Umbria
Compatibile con il greening



Umbria
Compatibile con il greening





Prati permanenti

- ❖ Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
- ❖ Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
- ❖ Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%.
 - Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.
- ❖ Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.



Aree di interesse ecologico (1)

- ❖ Aree di interesse ecologico o *Ecological Focus Area* (EFA).
- ❖ Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
 - Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall'obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- ❖ Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il **5 %** della superficie a seminativo.
- ❖ La soglia del 5% può essere aumentata **al 7 %** nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.



Aree di interesse ecologico (2)

- ❖ Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate **aree di interesse ecologico**:
 - terreni lasciati a riposo,
 - terrazzamenti,
 - elementi caratteristici del paesaggio,
 - fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
 - ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
 - fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
 - superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
 - superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
 - superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l'applicazione di fattori di ponderazione,
 - superfici con colture azotofissatrici.
- ❖ Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell'azienda;
 - ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico.



Aree di interesse ecologico (3)

- ❖ Sono escluse dall'obbligo delle EFA, le aziende in cui:
 - i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
- ❖ Gli Stati membri possono decidere di applicare fino al 50% dei punti percentuali delle EFA **a livello regionale** al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti.
- ❖ Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare all'obbligo delle EFA in base alla realizzazione collettiva, purché le EFA interessate siano adiacenti.







Le pratiche equivalenti del *greening* (1)

- ❖ Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l'accordo prevede un sistema d'"equivalenza d'inverdimento" in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del *greening*.
- ❖ Le pratiche equivalenti del *greening* sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore.
- ❖ Rientrano nelle pratiche equivalenti:
 - i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti;
 - sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali
 - per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell'ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base.



Le pratiche equivalenti del *greening* (2)

❖ Alcuni esempi di equivalenza del *greening*:

- Creazione di **fasce tampone** per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua
- Gestione delle **fasce tampone** e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)
- Gestione di **bordi**, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)
- Gestione (potatura, sfondata, date, metodi, restauro) di **elementi caratteristici del paesaggio** (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)
- Mantenimento di **suoli torbosi o umidi arabili** seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari)
- Produzione su seminativi, con **assenza di uso di concimi** (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto
- **Conversione di seminativi in prato permanente** ad uso estensivo.



L'importo del pagamento ecologico

- ❖ Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili.
- ❖ Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico:
 - massimale nazionale *greening* / numero di ettari;
 - ipotesi massimale pagamento di base: 1.100 milioni euro (30% del massimale nazionale complessivo);
 - superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;
 - importo stimato: 95 euro/ha (nel 2019, in base ad una regionalizzazione nazionale).
- ❖ Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli Stati membri possono decidere che il pagamento ecologico (*greening*) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli.



Sanzioni per il mancato rispetto del *greening*

Anni	Dimensione minima
2015-2016	perdita del pagamento <i>greening</i>
2017	sanzione del 20% del pagamento base , oltre alla perdita del pagamento <i>greening</i>
dal 2018	sanzione del 25% del pagamento base , oltre alla perdita del pagamento <i>greening</i>



Pagamento per le zone con vincoli naturali

- ❖ Gli SM possono concedere un pagamento aggiuntivo per le aziende in aree montane e con altri handicap naturali, così come definite dal regolamento sullo sviluppo rurale.
- ❖ Il pagamento è concesso per ettaro ammissibile, allo scopo di compensare i costi aggiuntivi dell'agricoltura nelle aree svantaggiate.
- ❖ Per finanziare questo pagamento, gli Stati membri possono utilizzare fino al 5% del plafond nazionale.
- ❖ L'importo per ettaro è calcolato dividendo il plafond per ettari ammissibili in zone con vincoli naturali.
- ❖ Questo pagamento produce effetti analoghi alle indennità compensative del 2° pilastro, quindi va disegnato in sinergia con la politica di sviluppo rurale.



Pagamento per i giovani agricoltori

- ❖ Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.
- ❖ Finanziamento
 - Fino a 2 % del massimale nazionale.
- ❖ Beneficiari
 - giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli ultimi 5 anni
 - Età < 40 anni
 - Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM).
- ❖ Pagamento
 - annuale per un periodo massimo di 5 anni.
 - importo: **+25 % del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore o +25 % del rapporto tra una percentuale del massimale nazionale al 2019 e gli ettari ammissibili;**
 - Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90.
- ❖ Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.



Sostegno accoppiato (1)

- ❖ Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti:
 - cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.
- ❖ Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che:
 - si trovano in difficoltà;
 - rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.
- ❖ Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali.



Sostegno accoppiato (2)

- ❖ Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
- ❖ Forma del sostegno: per superficie o per capo.
- ❖ Finanziamento:
 - fino al 8% del massimale nazionale o fino al **13 %** per quei Paesi che nel 2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009. Per l'Italia, quindi fino al 13%.
 - possibilità di aumentare del **2 %** , quindi fino al **15 %** , per sostenere la produzione di colture proteiche (pisello proteico, fave, favino, lupino dolce).
- ❖ Esiste quindi la possibilità di sostenere un “piano proteine” per l'Italia, anche se nel 2% sono esclusi le oleaginose (soia, girasole, colza).
- ❖ L'importo a disposizione dell'Italia è di 585 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2015) che scende a 555 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019); oggi l'articolo 68 prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse assicurazioni).
- ❖ Con queste risorse è possibile fare importanti scelte di politica agraria nazionale, se si evita l'*assalto alla diligenza*.



Regime per i piccoli agricoltori (1)

- ❖ Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l'obiettivo di semplificazione amministrativa.
- ❖ Regime volontario per gli agricoltori:
 - tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015;
 - gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15.10.2015.
- ❖ Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore fra 500 e 1.250 euro:
 - indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
 - gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.



Regime per i piccoli agricoltori (2)

- ❖ I partecipanti al regime per i piccoli agricoltori dovranno:
 - osservare regole di condizionalità meno rigorose;
 - saranno esonerati dall'obbligo del *greening*.
- ❖ Per la durata della partecipazione al regime, gli agricoltori mantengono almeno un numero di ettari ammissibili pari al numero ettari ammissibili dichiarati nel 2015.
- ❖ Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti qualsiasi importo che spetterebbe ai piccoli agricoltori.
- ❖ La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime.



Disciplina finanziaria

- ❖ La Commissione adotta annualmente un regolamento per fissare il plafond nazionale degli Stati membri per rispettare il quadro finanziario dell'UE.
- ❖ La Commissione può applicare la disciplina finanziaria per aggiustare i pagamenti diretti ai vincoli di bilancio.
- ❖ Tuttavia la riduzione dei pagamenti diretti per la disciplina finanziaria si applica soltanto ai pagamenti diretti **superiori a 2000 euro**.



Agricoltore attivo (1)

- ❖ I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
- ❖ L'idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio e non come estrazione di rendita.
- ❖ Anche in considerazione della riduzione delle risorse della PAC destinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futuro pagamento unico siano, prioritariamente, i veri agricoltori.
- ❖ La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L'Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.
- ❖ L'accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (*black list*) e con una forte delega agli Stati membri.



Agricoltore attivo (2)

- ❖ Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad un lista nera (*black list*):
 - aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- ❖ Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”.
- ❖ Inoltre, gli SM possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti:
 - le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali;
 - il cui scopo sociale non consiste nell'esercizio di attività agricola.
- ❖ La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti non superiore ad un determinato importo nell'anno precedente (comunque non superiore a 5000 euro), a discrezione degli Stati membri.
- ❖ La definizione di “agricoltore attivo” è tutta da scrivere. Sicuramente esclusi i soggetti appartenenti alla *black list* e potrebbero essere esclusi tutti gli enti pubblici (es. Università, Comuni, ex-Ipab).
- ❖ I soggetti esclusi potrebbero aggirare il problema con la trasformazione della natura giuridica da una ditta individuale ad una società agricola.



Quali ipotesi per la definizione di agricoltore attivo?

- ❖ La definizione di agricoltore attivo è una scelta impegnativa per l'Italia, con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la ristrutturazione dell'agricoltura italiana.
- ❖ Si può optare per una **selettività forte** ovvero destinare i pagamenti diretti solamente agli agricoltori che si occupano principalmente di attività agricola:
 - IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) e CD (Coltivatore Diretto), che prevede l'iscrizione all'Inps, così come richiesto dalle Organizzazioni agricole in un accordo a novembre 2011;
- ❖ Si può optare per una **selettività debole**:
 - iscrizione alla CCIAA.
 - utilizzare la deroga dei 5.000 euro o lasciarla solo per la montagna;
 - utilizzare il metodo della Commissione PD/R < 5% (pagamenti diretti inferiori al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole).



Le scelte sull'agricoltore attivo e il 2° pilastro

- ❖ La definizione di agricoltore attivo è comune tra il 1° e il 2° pilastro.
 - per il 1° pilastro si applica dal 2015;
 - per il 2° pilastro si applica dal 2014.

- ❖ Le misure che prevedono che i pagamenti siano riservati agli agricoltori attivi:
 - regimi di qualità;
 - sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 - agricoltura biologica;
 - indennità compensative per le zone soggette a vincoli naturali;
 - benessere degli animali;
 - gestione del rischio.



Soglie minime (semplificazione)

- Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei seguenti casi:
 - se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i **100 euro/anno**;
 - se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si richiedono i pagamenti diretti è **inferiore a un ettaro**.
- Gli Stati membri possono adattare diverse soglie entro limiti prefissati. Per l'Italia, tali limiti sono:
 - fino a **400 euro**, per l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti;
 - **0,5 ettari**, per la superficie ammissibile a pagamenti diretti.
- Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo stesso costo amministrativo della gestione della pratica di aiuto.
- Tali soglie sono già presenti nell'attuale regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28); in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, quindi il nostro Paese è già in linea con il dettato dell'accordo, ma potrebbe innalzare questo limite.



Degressività e *capping*

- ❖ Il *capping* è stato eliminato ed è stato sostituito dalla degressività.
- ❖ La degressività è obbligatoria; consiste in un taglio di almeno il **5% al di sopra di 150.000 euro**.
- ❖ Gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi risultati del *capping*.
- ❖ Il taglio è calcolato sui pagamenti diretti di ogni agricoltore, esclusi i pagamenti della componente ecologica.
- ❖ Gli Stati membri possono sottrarre il costo del lavoro (salari e stipendi) legati all'esercizio dell'attività agricola;
 - la degressività sarà calcolata sottraendo dall'importo totale dei pagamenti diretti inizialmente dovuti all'agricoltore (esclusa la componente ecologica), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l'anno precedente, inclusi i contributi sociali e le imposte relative al lavoro.
- ❖ Se uno Stato membro decide di applicare il pagamento ridistributivo per più del 5% del massimale nazionale annuo, esso può decidere di non applicare la degressività.



Le (molte) scelte da fare sui pagamenti diretti

Gli Stati membri dovranno adottare importanti decisioni entro il 1° agosto 2014:

- ❖ Aiuti facoltativi e/o relative percentuali del massimale
 - Pagamento di base
 - Pagamento redistributivo per i primi ettari
 - Zone svantaggiate
 - Giovani agricoltori
 - Sostegno accoppiato: percentuali e settori
 - Piccoli agricoltori
- ❖ Criteri di assegnazione dei titoli
- ❖ Gestione della riserva nazionale
- ❖ Soglia minima pagamenti (100-400 euro; 0,5-1,0 ettari)
- ❖ Agricoltore attivo: definizione e applicazione
- ❖ Regionalizzazione e scelta regioni omogenee
- ❖ Convergenza interna, modalità, tempi e limiti
- ❖ Degrassività.